

## **TI\_GERICHTE 12.2019.13 vom 9. April 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-04-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2019.13](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2019.13)

FR: TI\_GERICHTE 12.2019.13 du 9 avril 2020

IT: TI\_GERICHTE 12.2019.13 del 9 aprile 2020

### **Regeste**

Contratto di appalto - resciaaione del contratto da parte dell'appaltatore

### **Erwägungen**

#### **E. 9**

In merito alla richiesta di pagamento della mercede per le altre prestazioni azionate in causa, il Pretore, ritenuto che le stesse non risultavano essere oggetto del contratto doc. D e che dagli atti non poteva né essere dedotta una loro pattuizione né una consegna delle opere, ha respinto le pretese, gli attori avendo fallito nell'onere probatorio che loro incombeva. Gli appellanti contestano tale conclusione, limitandosi a ribadire le tesi già sostenute in prima sede e a ripetere la propria versione dei fatti, trascrivendo parola per parola interi paragrafi contenuti nelle conclusioni, in contrasto con quanto prevede l'art. 311 cpv. 1 CPC in merito all'obbligo di motivazione dell'appello (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1), di modo che le critiche su questo tema sono irricevibili.

#### **E. 10**

Per quanto attiene, infine, la censura in merito alla richiesta di rimborso delle spese, la stessa è irricevibile, atteso che si fonda sull'applicazione degli artt. 377 CO e 378 cpv. 2 CO, non applicati dal giudice di prime cure.

#### **E. 11**

Ne discende la reiezione del gravame e la conferma del giudizio pretorile (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Gli oneri processuali della procedura d'appello, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di Euro 56'242.- sono poste interamente a carico degli appellanti in solido, risultati soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC), che devono inoltre rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. b). L'importo ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-. Per questi motivi, richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili, decide: 1. L'appello 28 gennaio 2019 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 6 dicembre 2018 della Pretura di Lugano, sezione 2, è confermata. 2. Gli oneri processuali di fr. 4'000.- sono a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili d'appello. 3. Notificazione: - avv. ; - avv. . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.